DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art. 13

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;

b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;

c) al comma 4:

1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;

2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»;

3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2009/art-13-modifiche-all-articolo-24-del-decreto-legislativo-21-novembre-2007-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it